



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – giudizio – disposizioni applicabili

Descrizione

Al giudizio di revisione trovano applicazione le regole generali sul procedimento dinanzi alla Corte Federale d'Appello. L'art. 63, 5° co., C.G.S. FIGC afferma infatti: *«Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello»*. Inoltre, l'art. 63, 3° co., Codice Giustizia Sportiva CONI prevede che il *«giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello»*. Ne consegue l'applicazione dell'art. 50, 3° co., C.G.S. FIGC, secondo cui agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento; e soprattutto dell'art. 57, 1° co., C.G.S. FIGC, secondo cui *«Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale»*.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 38/CFA/2024-2025/I

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 63, comma 5; art. 63, comma 3, CGS CONI; art. 50, comma 3, CGS; art. 57, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)